



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 2

DEL 16-02-2021

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POTENZA PICENA E VISSO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE- MODIFICA-

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	P
LORETONI MIRCO	A		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

AURELI ANTONIO
ALBANI AGOSTINO
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 1 DELL'ANNO 10-02-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 10-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'articolo 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'articolo 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art.4 c.4bis della legge 125/2015, stabilisce "...omissis ...I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province...omissis...";

- l'articolo 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

Considerato che ad integrazione e a parziale modifica del quadro normativo come in premesse delineato, sono intervenute le circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 485-E del 24.03.2015 che ai fini del contenimento della spesa pubblica, supera l'orientamento in materia di classificazione delle sedi di segreteria attribuendo alla segreteria convenzionata, la classe corrispondente del Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione e non più quella derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni al 31.12 dell'anno precedente a quello di stipula della convenzione stessa (del. Agenzia Nazionale Albo dei Segretari n. 90/2000), con conseguente attribuzione al Segretario Generale della retribuzione di posizione corrispondente a quella prevista per il Comune Capofila (Ral_Aran 1890 del 22.12.2016);

- n. 3782-E del 18.06.2015- che rappresenta la possibilità, per i comuni facenti parte della convenzione di nominare ciascuno di essi un diverso Vice Segretario in luogo di uno unico , a fronte delle recenti pronunce giurisprudenziali (sentenza n. 2700/2014 Tar Lombardia – Sez. di Milano);

Atteso che con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 21.10.2020 è stata costituita tra i Comuni di Potenza Picena e Visso l'ufficio unico di Segreteria comunale, con Ente capofila il Comune di Potenza Picena secondo la classe di appartenenza dei due Enti – classe II popolazione compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti- per un (1) anno a decorrere dalla data di nomina del segretario titolare da parte del Sindaco del Comune Capofila stipulata in data 05.12.2020- giusta documentazione agli atti d'ufficio;

Rilevato che:

- L'art. 16-ter c. 12 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162- convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8- rubricato "Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali" ha introdotto importanti disposizioni volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell'esercizio delle funzioni dei segretari comunali, anche nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili;
- in data 02.12.2020 è pervenuta agli atti dell'ufficio protocollo dell'Ente la circolare esplicativa prot. 14449 del 01.12.2020 dell'Ufficio territoriale del

governo di Ancona – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sez. Regionale delle Marche-a seguito dell'avvenuta pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020- pubblicato in G.U. 297/2020- ove si evince tra i vari punti trattati il rispetto del principio previsto dall'art. 99 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale la nomina del Segretario (fatta salva l'ipotesi della revoca) ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, fermo restando l'esercizio delle sue funzioni sino alla nomina del nuovo segretario anche a seguito di scadenza del mandato.

Richiamate altresì l'art. 33 c. 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ove si evince che ciascun comune dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico precisando che per il comune capofila non rilevano le entrate correnti derivanti da rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto:

- di prendere atto delle modifiche normative introdotte dall'art. 16-ter c. 12 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162- convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8- nonché dei chiarimenti apportati dalla circolare ministeriale prot. 14449 del 01.12.2020, intervenute successivamente agli atti di approvazione dello schema di convenzione tra gli Enti interessati;
- di modificare lo schema di convenzione già vigente, limitatamente all'art. 8 della stessa rubricato "Durata e cause di scioglimento" come da documentazione allegata al presente atto – allegato A- con particolare riguardo alla durata del convenzionamento delle sedi di segreteria dei Comuni di Potenza Picena e Visso da intendersi non per un anno ma fino alla durata del mandato elettorale del Sindaco;
- di demandare il presente atto al Comune di Potenza Picena, alla Prefettura per i provvedimenti di competenza;

Vista la deliberazione del C.C. n.3 del 03.02.2021 del Comune di Potenza Picena ad oggetto: "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POTENZA PICENA E VISSO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE-MODIFICA-"

Visto il Tuel D.Lg.s 267/2000 smi;

Visto il D.p.r. 465/97;

Richiamate le circolari del Ministero dell'Interno n. 485-E, 3782E, e da ultimo la n. 14449 del 01.12.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come riportati e inseriti in calce all'atto;

Uditi gli interventi come riportati da trascrizione del file audio;

Visto l'esito della 1° votazione per l'approvazione del punto 2 all'o.d.g. come appresso riportato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 10

Visto l'esito della 2° votazione per l'immediata esecutività del punto 2 all'o.d.g. come appresso riportato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

PRENDERE ATTO delle modifiche normative introdotte dall'art. 16-ter c. 12 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162- convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8- nonché dei chiarimenti apportati dalla circolare ministeriale prot. 14449 del 01.12.2020, intervenute successivamente agli atti di approvazione dello schema di convenzione tra gli Enti interessati;

MODIFICARE lo schema di convenzione già vigente, limitatamente all'art. 8 rubricato "Durata e cause di scioglimento" come da schema allegato al presente atto – allegato A- con particolare riguardo alla durata del convenzionamento delle sedi di segreteria dei Comuni di Potenza Picena e Visso da intendersi non per un anno ma fino alla durata del mandato elettorale del Sindaco, fermo restando l'esercizio delle sue funzioni sino alla nomina del nuovo segretario anche a seguito di scadenza del mandato;

TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Potenza Picena, per i provvedimenti di competenza.

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito.

Al primo punto c'è la convenzione del Comune di Potenza Picena e Visso per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, modifica.

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Sindaco

E' stata modificata perché? Perché col nuovo Decreto che è stato fatto la Segreteria può fare i 3 anni fino alla fine del mandato senza stare a rinnovare, senza stare a rinnovare tutti gli anni la solita storia, no? Poi diventa anche un po' fastidioso, no? Facciamo 3 anni... Abbiamo rinnovato anche agli altri e come agli altri l'abbiamo rinnovato anche alla Segreteria, con la possibilità che adesso c'abbiamo di poterlo fare e lo abbiamo fatto. Se c'è qualche cosa sennò... Sì.

TOMANI SARA

Consigliere

Allora, noi siamo d'accordo e condividiamo a pieno il discorso diciamo dell'utilizzo del fine mandato come termine però non siamo del tutto d'accordo o comunque ci piacerebbe vedere all'interno della stipula diciamo così oltre che la scadenza naturale e lo scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali, giusto, recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali, giusto, ma come scadenza naturale volevamo... A parte potrebbe essere anche che è implicito e quindi chiediamo spiegazione, se è implicita anche la scadenza naturale di ambedue le Amministrazioni. Mi spiego. Potrebbe anche essere che l'Amministrazione di Potenza Picena cade prima della nostra o viceversa. No no no, nel senso per la scadenza naturale sì, ma scadenza non naturale no. Perché io qui vedo, scusate ma ce l'ho nel cellulare, che per quanto riguarda la nostra c'è scritto anche per delibere consiliari quindi anche la decadenza dell'eventuale Amministrazione per i Consiglieri che votano la sfiducia e quant'altro ma è riferito alla nostra. E' anche per l'Amministrazione di Potenza Picena? E' possibile inserirlo? Mi sono spiegata? Cioè, mettiamo che il Sindaco di Potenza Picena viene sfiduciato, ho fatto il caso proprio eclatante, cade l'Amministrazione di Potenza Picena, cade il Segretario in questo senso: cosa succede? Questi sono casi previsti? Cade, rimane solo con noi, rimane, come... cosa succede?

GALASSI GABRIELLA MARIA

Segretario Generale

La scadenza è con il mandato del Sindaco capofila quindi praticamente è con il Sindaco

capofila quindi il Sindaco del Comune di Potenza Picena. Poi qualsiasi altra causa è ovvio che è possibile lo scioglimento anticipato, il recesso e se succede qualcosa all'Amministrazione di Potenza Picena è ovvio che la convenzione segue... Si, nel senso dura esattamente con la durata del mandato del Segretario che è legato ai tempi di nomina di una eventuale Amministrazione con un eventuale nuovo Segretario.

TOMANI SARA

Consigliere

Si, ok. Nel caso in cui cade l'Amministrazione di Potenza Picena, gli auguriamo di no, ma nel caso in cui cada il Comune capofila cosa accade? Viene meno il mandato al Segretario e di conseguenza anche l'accordo con noi? Si.

GALASSI GABRIELLA MARIA

Segretario Generale

In teoria si, nel senso che il Segretario va con il mandato del Sindaco quindi se il Sindaco... Si, in generale va con il mandato del Sindaco. Nella fattispecie la modifica deriva dal fatto che le convenzioni di Segreteria devono seguire le stesse regole della nomina del Segretario Comunale, quindi come il Segretario viene nominato dal Sindaco e dura quanto il mandato del Sindaco anche la convenzione di Segreteria deve avere questa logica quindi deve durare quanto i mandati dei Sindaci. In questo caso c'è un Sindaco capofila, qui le due Amministrazioni vanno di pari passo poiché tutte e due sono state... Esatto, quindi in teoria hanno la stessa scadenza, non dovrebbero esserci particolari casi. Però praticamente la nomina del Segretario ha determinate tempistiche che sono disciplinate proprio dal TUEL, per cui se cade un'Amministrazione che ha nominato il Segretario, che c'ha il Segretario come titolare, il nuovo Segretario può essere nominato non prima di 60 giorni e non dopo i 120 dal nuovo Sindaco quindi è ovvio che la convenzione segue questa... Si. Quindi è uno dei casi disciplinati.

TOMANI SARA

Consigliere

E se cade invece l'altro Ente non capofila? Antecedentemente alla... Per qualsiasi motivo eh, adesso non sto facendo...

GALASSI GABRIELLA MARIA

Segretario Generale

Il nuovo Sindaco deciderà se mantenere la convenzione... Esatto. Si.

SENSI FILIPPO

Consigliere

Come mai è disciplinata soltanto la situazione inversa, cioè quella che diceva il

Consigliere Tomani? Cioè quella della... Ho capito.

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Sindaco

Al punto numero 3... La votazione, scusate.

VOTAZIONE

Favorevoli? All'unanimità.

VOTAZIONE

L'immediata eseguibilità. All'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 09-03-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 16-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2021 al 24-03-2021, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 25-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-02-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria